# Sportello legale

In collaborazione con
DS DEPRESBITERIS - SCURA
sportellolegale@iltirreno.it

IL QUESITO/1



di **Biagio Depresbíteris (avvocato)**

Campagna di richiamo per gli airbag

## L'auto è inutilizzabile per un difetto di fabbrica, scatti il rimborso spese



Nel 2019 ho acquistato un veicolo Citroën, modello C3, e di recente ho ricevuto una comunicazione dalla casa madre che mi informava dell'avvio di una campagna di richiamo di tutti i veicoli uguali al mio a causa di difetti dell'airbag che renderebbero il veicolo non sicuro in caso di incidente. Tuttavia, pare essermi stato circa un anno; la Citroën non ha ancora riparato il mio veicolo e, nel frattempo, a causa del rischio non posso utilizzarlo. Vorrei sapere se ho diritto al rimborso delle spese sostenute e quali sono i miei diritti.

La campagna di richiamo dei veicoli Citroën – così come di altri marchi del gruppo Stellantis – riguarda principalmente i modelli C3 e DS3 per gravi problemi al sistema di gonfiaggio degli airbag prodotti dalla società Takata. Si tratta di un difetto potenzialmente pericoloso, che può provocare l'esplosione dell'airbag con conseguenze serri per i passeggeri, in caso di incidente e, in alcuni casi, anche a veicolo fermo.

Questo problema non riguarda solo Citroën, ma anche molte altre case automobilistiche.

Per queste ragioni, la Citroën – e gli altri costruttori coinvolti – hanno avviato una campagna di richiamo, invitando i proprietari a presentarsi presso le officine autorizzate per la sostituzione del componente difettoso.

La circostanza che il veicolo sia inutilizzabile per un lungo periodo, nonostante il richiamo, può generare un diritto al rimborso delle spese sostenute. In particolare, è possibile richiedere il rimborso dei costi per un'auto sostitutiva, per i mezzi pubblici alternativi o per altre spese necessarie alla mobilità quotidiana, purché adeguatamente documentate.

Si ttratta, infatti, di una responsabilità del produttore ai sensi del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), che prevede il diritto del consumatore a un rimedio efficace e tempestivo in caso di difetto di conformità dei beni.

Oltre al rimborso delle spese, il consumatore può anche richiedere un indennizzo per il disagio subito a causa della mancata disponibilità del veicolo, soprattutto se questa situazione ha comportato difficoltà lavorative o personali rilevanti.

È consigliabile, quindi, conservare tutta la documentazione (comunicazioni della casa madre, prenotazioni degli interventi, ricevute delle spese) e, se necessario, rivolgersi a un'associazione di consumatori o a un legale per ottenere il giusto rimborso e il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.

IL QUESITO/2



di **Domenico Nicosia (avvocato)**

Compravendite con brutte sorprese

## Se il venditore di casa fa dietrofront è obbligato al doppio della caparra



In vista del mio matrimonio, insieme alla mia compagna, abbiamo trovato la casa ideale. Abbiamo firmato un preliminare e versato una caparra confirmatoria di 10.000 euro, ma ora il venditore ci ha comunicato che non intende più vendere. Possiamo ottenere il doppio della caparra?

Nel caso di compravendita immobiliare, la caparra confirmatoria è uno strumento previsto dall'art. 1385 del Codice civile e ha la funzione di rafforzare l'impegno delle parti: se è l'acquirente a non rispettare il contratto, il venditore può trattenere la caparra; se invece è il venditore a non adempiere, l'acquirente ha diritto a ricevere il doppio della somma versata.

Nel caso descritto, quindi, il venditore, avendo fatto dietrofront senza un valido motivo, è obbligato a restituire il doppio della caparra confirmatoria, ossia 20.000 euro. Si tratta di una conseguenza diretta prevista dalla legge, che non richiede di mostrare un ulteriore danno.

È importante che la caparra sia stata effettivamente versata e che esista un preliminaire di compravendita scritto, con l'indicazione della somma e della sua natura di caparra confirmatoria.

L'acquirente può richiedere la restituzione del doppio della caparra in via stragiudiziale, inviando una diffida al venditore. Se quest'ultimo non adempie, è possibile agire in giudizio per ottenere la somma, con l'assistenza di un avvocato.

Va ricordato che, oltre al doppio della caparra, l'acquirente può anche chiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori, ad esempio le spese sostenute per il mutuo, per la perdita di ulteriori opportunità immobiliari o per il disagio subito, purché documentati.

La stessa disciplina si applica anche nel caso in cui il venditore rifiuti di stipulare il contratto definitivo senza un giustificato motivo. La giurisprudenza conferma costantemente il diritto della parte acquirente al doppio della caparra e, in presenza di ulteriori danni, al relativo risarcimento.

IL QUESITO/3



di **Giulia Orsatti (avvocata)**

Le sentenze non aiutano a chiarire

## La polizza vita, come liquidarla agli eredi e con quali ripartizioni




Vorrei chiedere chiarimenti sulla mancata liquidazione della polizza vita del mio defunto marito. Nella polizza erano indicati più beneficiari, ma la compagnia assicurativa non ha ancora provveduto al pagamento, sostenendo la necessità di accertare la successione e la quota spettante a ciascuno. È corretto? Come vengono ripartite le somme tra gli eredi?

Con la morte dell'assicurato, la polizza vita presenta caratteristiche particolari rispetto agli altri beni ereditari. In linea generale, le somme dovute non fanno parte dell'asse ereditario e vengono corrisposte direttamente ai beneficiari indicati nella polizza, fuori dalle regole della successione.

Tuttavia, se i beneficiari non sono chiaramente indicati, oppure se vi sono dubbi sulla loro legittimazione, la compagnia può legittimamente richiedere documentazione aggiuntiva, come il certificato di morte, lo stato di famiglia, la dichiarazione di successione e, talvolta, l'accordo tra gli eredi.

Se i beneficiari sono più di uno, la somma viene suddivisa secondo le percentuali indicate nella polizza. In assenza di indicazioni specifiche, la compagnia può richiedere un accordo tra gli eredi o, in mancanza, attendere una pronuncia del giudice.

È importante ricordare che la polizza vita può essere liquidata anche in tempi relativamente brevi, una volta prodotta la documentazione necessaria e verificata l'identità dei beneficiari. Il rifiuto o il ritardo immotivati della compagnia possono essere contestati e, se necessario, si può agire anche tramite l'IVASS o con un'azione giudiziaria.

Inoltre, le somme ricevute dai beneficiari non sono soggette a imposta di successione, ma possono essere soggette a tassazione separata se superano determinate soglie, secondo la normativa vigente.

È quindi consigliabile verificare attentamente le condizioni della polizza, conservare tutta la corrispondenza con la compagnia e, in caso di difficoltà, rivolgersi a un avvocato specializzato per tutelare i propri diritti e ottenere il pagamento delle somme spettanti.